



Le risposte sono formulate dal servizio di assistenza utilizzando la documentazione pubblicata nell'area Supporto del portale RENTRI

Domanda	Risposta
<p>Dopo l'iscrizione sarà ancora necessario compilare il registro rifiuti cartaceo o sarà solo su Rentri</p>	<p>A decorrere dall'iscrizione che deve avvenire secondo le scadenze di legge, tutti gli operatori soggetti all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 190 del D.lgs. 152/2006 dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tenere il registro di carico e scarico in formato digitale b) trasmettere i dati annotati nel registro di carico e scarico digitale al RENTRI <p>Si tratta quindi di due obblighi distinti.</p>
<p>Differenza tra iscrizione al RENTRI e registrazione</p>	<p>I soggetti tenuti ad iscriversi sono identificati dall'art. 188bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e sono :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti; 2. i produttori di rifiuti pericolosi; 3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti ; 4. i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti; 5. i produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti nell'ambito delle lavorazioni industriali e artigianali diversi da quelli urbani nonché di rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie. <p>L'iscrizione avviene tramite la presentazione di una pratica entro le scadenze stabilite dal D.M 59/2023</p> <p>I soggetti iscritti hanno l'obbligo di trasmettere al RENTRI i dati dei registri di carico e scarico e dei FIR relativi ai rifiuti pericolosi.</p> <p>Gli iscritti versano un contributo annuale</p> <p>La registrazione all'area riservata "Produttori di rifiuti non iscritti" è necessaria per emettere e vidimare digitalmente il FIR in formato cartaceo. Richiede un set minimo di informazioni, non comporta alcun pagamento di diritti o contributi e deve essere effettuata solo nel momento in cui si avrà la necessità di vidimare digitalmente il primo FIR. Devono provvedere alla registrazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i produttori di rifiuti non tenuti all'iscrizione al RENTRI, come ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> - imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi prodotti nell'ambito di lavorazioni industriali e artigianali o derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, dai trattamenti delle acque e dall'abbattimento dei fumi che hanno fino a 10 dipendenti; - imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da altre attività, quali le attività agricole, commerciali, di servizio, sanitarie, di costruzioni e demolizioni; produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa. 2. i produttori di rifiuti tenuti all'iscrizione al RENTRI, prima che diventi operativo per loro l'obbligo di iscrizione. <p>Il produttore deve effettuare la registrazione prima di vidimare digitalmente il primo FIR.</p> <p>La registrazione si effettua secondo la seguente procedura:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Accesso al servizio mediante autenticazione con identità digitale (SPID per persona fisica o giuridica, CNS, CIE) da parte del rappresentante del produttore. Nel caso di impresa, il rappresentante viene identificato mediante interoperabilità con il Registro



	<p>delle Imprese. In tutti gli altri casi (enti, professionisti e soggetti non identificabili attraverso l'interrogazione del Registro Imprese) il sistema richiede al soggetto che intende effettuare la registrazione, via PEC, di riconoscere il titolo dell'utente per rappresentarlo e quindi operare sul RENTRI per proprio conto.</p> <p>2. Creazione del profilo produttore non iscritto con acquisizione dei dati anagrafici dal Registro imprese, da Indice PA o da altre banche dati ufficiali.</p> <p>3. Inserimento delle persone fisiche che, in qualità di incaricati, potranno utilizzare i servizi della piattaforma telematica per conto dell'operatore e delle unità locali.</p> <p>I soggetti registrati non devono trasmettere alcun dato al RENTRI .</p> <p>Non è previsto alcun contributo per l'iscrizione</p>
Quando saranno disponibili le specifiche tecniche (informatiche) per interfacciare sistemi software esterni con il Rentri	Le specifiche informatiche per interfacciare i sistemi software con il RENTRI sono disponibili, dal 16 aprile 2024, nell'area Servizi per l'interoperabilità , accessibile all'indirizzo https://www.rentri.gov.it/demo
Come dovrà essere compilato e vidimato il FIR da un produttore non iscritto ?	<p>I produttori non ancora iscritti o non tenuti all'iscrizione possono e potranno anche dopo l'entrata in vigore del FIR digitale utilizzare il FIR in formato cartaceo, che deve essere vidimato digitalmente attraverso il RENTRI.</p> <p>Il FIR cartaceo può essere compilato o tramite i sistemi gestionali degli utenti oppure tramite i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.</p> <p>I servizi di supporto consentono di compilare il FIR attraverso l'applicazione web oppure di stampare il FIR vuoto per una compilazione manuale.</p>
Per la stampa del nuovo registro carico-scarico cartaceo dal sito Rentri dal 15/12/2024 è necessaria l'autenticazione ?	Per la stampa del format del nuovo registro di carico e scarico cartaceo dal sito Rentri dal 15/12/2024 non sarà necessaria l'autenticazione
Obblighi per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa	i produttori iniziali di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa sono obbligati all'iscrizione, e al versamento del contributo. Se adempiono agli obblighi di tenuta dei registri con le modalità alternative di cui all'art. 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006 non sono tenuti alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI . Gli stessi soggetti laddove non utilizzino il FIR ma altri documenti, come ad esempio il documento di conferimento non saranno tenuti a trasmettere i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi
Obblighi per attività alberghiera	<p>I soggetti che svolgono tali attività sono tenuti all'iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi.</p> <p>Se invece producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all'iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI.</p> <p>A questo fine devono registrarsi all'area riservata del RENTRI "Produttori non iscritti".</p> <p>La compilazione del formulario cartaceo potrà essere effettuata utilizzando:</p> <ul style="list-style-type: none"> i propri sistemi gestionali; i servizi messi a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.



Imprese con meno di 10 dipendenti che non rientrano nell'ambito delle lavorazioni artigianali o industriali descritto hanno l'obbligo di iscrizione al RENTRI?	Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da altre attività, quali le attività agricole, commerciali, di servizio, sanitarie, di costruzioni e demolizioni non hanno obbligo di iscrizione al RENTRI;
imprese iscritte alle categorie 4 e 5 dell'albo nazionale gestori ambientali che trasportano solo da e per il proprio impianto di trattamento si iscrivono solo come impianto o anche come trasportatore?	imprese iscritte alle categorie 4 e 5 dell'albo nazionale gestori ambientali che trasportano solo da e per il proprio impianto di trattamento al momento dell'iscrizione dovranno indicare sia l'attività di recupero o smaltimento, sia quella di trasporto
Obblighi per l'azienda con più di 50 dipendenti che produce rifiuti pericolosi e non pericolosi	Se l'impresa produce rifiuti nell'ambito di lavorazioni industriali, artigianali o di trattamento di fumi, acque, rifiuti dovrà iscriversi tutte le UL dove si producono rifiuti. Se invece i rifiuti sono prodotti nell'ambito di attività commerciali, sanitarie, di servizio, agricole, o di costruzione e demolizione, dovranno iscriversi solo le unità locali che producono rifiuti pericolosi
Obblighi per impresa edile che produce rifiuti da demolizione	L'impresa che produce rifiuti da demolizione deve iscriversi al RENTRI solo se produce rifiuti pericolosi.
Nella categoria "attività di servizio", quali aziende rientrano ?	In base alla classificazione ATECO rientrano nel settore dei servizi, a titolo esemplificativo, i servizi di trasporto e magazzinaggio, informazione e comunicazione, i servizi di alloggio e ristorazione, le attività finanziarie e assicurative, le attività immobiliari, professionali, scientifiche e tecniche, i servizi di supporto alle imprese e altre attività di servizi tra cui i servizi per la persona. Sono ricompresi in questo settore anche i servizi svolti dalla pubblica amministrazione.
Un libero professionista può iscriversi come delegato ? E può gestire i registri di carico e scarico per conto dei produttori ?	I soggetti che possono essere delegati dai produttori sono definiti dall'art. 18 del D.M. 4 aprile 2023 n. 59 e sono unicamente: <ul style="list-style-type: none"> - Associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, - il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Quindi il libero professionista non può iscriversi come delegato. La delega alla gestione dei registri di carico e scarico è prevista dall'art. 190 c.7 del D.lgs. 152/2006 ed è limitata alle organizzazioni di categoria e alle società di servizi di diretta emanazione
Impresa edile che produce rifiuti pericolosi e non pericolosi	Le imprese che producono rifiuti da attività di costruzione e demolizione si iscrivono al RENTRI solo se producono rifiuti pericolosi. Le stesse imprese dovranno tenere il registro di carico e scarico e trasmettere al RENTRI i dati dei registri con riferimento ai soli rifiuti pericolosi. L'impresa che produce solo rifiuti non pericolosi nell'ambito di attività di costruzione e demolizione non deve iscriversi al RENTRI né tenere il registro di carico e scarico Dovranno però registrarsi al RENTRI per vidimare ed emettere il FIR
Impresa edile che produce rifiuti non pericolosi	Le imprese che producono rifiuti nell'ambito di attività di costruzione e demolizione si iscrivono al RENTRI solo se producono rifiuti pericolosi: in questo caso dovrà tenere il registro di carico e scarico e trasmettere al RENTRI i dati dei registri con riferimento ai soli rifiuti pericolosi. L'impresa che produce solo rifiuti non pericolosi nell'ambito di attività di costruzione e demolizione non deve iscriversi al RENTRI né tenere il registro di carico e scarico Dovranno però registrarsi al RENTRI per vidimare ed emettere il FIR



<p>Impresa che produce rifiuti e che è iscritta all'Albo per la categoria 2bis e 3 bis</p>	<p>Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali alla categoria 2 bis ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono, quando obbligati in funzione del tipo di rifiuti prodotti, come produttori e non come trasportatori. Distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature, iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 3 bis, quando svolgono le attività di gestione dei RAEE in base alle modalità semplificate previste dal D.M. 8 marzo 2010, n. 65 NON sono soggetti agli obblighi del RENTRI. Quando invece operano al di fuori delle modalità semplificate, di cui al predetto decreto, sono soggetti all'applicazione delle regole generali per l'iscrizione al RENTRI.</p>
<p>Impresa che produce rifiuti e che è iscritta all'Albo per la categoria 2bis</p>	<p>Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali alla categoria 2 bis ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono, quando obbligati in funzione del tipo di rifiuti prodotti, come produttori e non come trasportatori. Quindi se l'azienda ha fino a 10 dipendenti dovrà iscriversi al RENTRI solo se produce rifiuti pericolosi</p>
<p>Come si calcola il numero di dipendenti</p>	<p>Il numero è riferito alle persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell'ente o dell'impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione. Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell'impresa o nell'Ente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Si suggerisce di consultare la visura camerale della propria impresa che riporta i dati dei dipendenti.</p>
<p>Cosa si intende per dipendenti</p>	<p>Il numero è riferito alle persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell'ente o dell'impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione. Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell'impresa o nell'Ente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.</p>
<p>Due imprese che hanno scadenze di iscrizioni diverse possono iscriversi entrambe nel primo periodo ?</p>	<p>I soggetti per i quali non decorra ancora l'obbligo di iscrizione, possono iscriversi volontariamente al RENTRI. In questo caso si applicano le medesime regole previste per gli operatori che si iscrivono in quanto soggetti obbligati.</p>
<p>Tempistiche per annotazione e trasmissione al RENTRI</p>	<p>È necessario distinguere tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tempistiche per le annotazioni sul registro cronologico di C/S tenuto localmente che sono stabilite dall'Art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e rimangono immutate rispetto alla disciplina attuale; - tempistiche per il trasferimento al RENTRI dei dati dei movimenti annotati sul registro cronologico di C/S che sono stabilite dall'Art. 15 comma 2 del DM 59/2023: il produttore/detentore deve trasmettere i dati dei registri al RENTRI entro la fine del mese successivo a quello di annotazione; il produttore/detentore ha facoltà di trasmettere i dati anche prima di tale scadenza
<p>Tempistiche di iscrizione per produttori di rifiuti pericolosi diversi da enti o imprese</p>	<p>I produttori di rifiuti pericolosi diversi da enti o imprese devono iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026, a prescindere dal numero di dipendenti</p>



<p>Si chiede se con l'introduzione del RENTRI il seguente modo di operare può ritenersi corretto: elaborazione del registro in formato pdf da parte del consulente - invio per email al produttore che archivia il registro in formato pdf - trasmissione del registro al RENTRI solo ed esclusivamente ad opera del produttore (non essendo possibile la delega al consulente per la trasmissione al RENTRI</p>	<p>La modalità prospettata non è corretta: si ricorda che il registro cronologico di carico e scarico è tenuto esclusivamente in modalità digitale ed è vidimato digitalmente mediante l'assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di commercio accessibile dal RENTRI a decorrere dalle seguenti scadenze: - a decorrere dal 13 febbraio 2025 per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025; - a decorrere dalla data di iscrizione per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025; - a decorrere dalla data di iscrizione per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio.</p> <p>Gli operatori possono tenere il registro cronologico di carico e scarico in formato digitale: a) con i propri gestionali; b) con i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.</p> <p>I soggetti che, per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale, intendono utilizzare i propri sistemi gestionali possono consultare le Modalità Operative, approvate con Decreto direttoriale approvate con Decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 e pubblicate sul sito del RENTRI, di seguito riportate: Modalità Operativa 8 "Modalità operative per la vidimazione digitale del registro cronologico di carico e scarico": che illustra come effettuare la vidimazione digitale del registro. Modalità Operativa 17 "Specifiche tecniche": che illustra quali regole tecniche devono essere seguite per la tenuta del registro in modalità digitale. Modalità Operativa 18 "Requisiti per l'interoperabilità applicativa dei sistemi gestionali degli operatori": che fornisce, agli operatori ed alle strutture tecniche informatiche di cui si avvalgono per lo sviluppo dei sistemi gestionali, i requisiti minimi necessari per consentire il collegamento applicativo tra il sistema gestionale dell'operatore e la piattaforma telematica RENTRI; la modalità non prevede la trasmissione dei dati in formato pdf.</p> <p>I soggetti che, per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale, intendono avvalersi dei servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI, possono consultare la Modalità Operativa 15 "Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico" che illustra le operazioni necessarie ai fini della trasmissione dei dati al RENTRI, assolvendo contestualmente agli obblighi di vidimazione e compilazione del registro.</p>
<p>l'iscrizione deve essere fatta dal legale rappresentante? si possono registrare più utenti che poi opereranno nel portale?</p>	<p>L'iscrizione avviene secondo la seguente procedura: I. Accesso al servizio tramite strumenti digitali di autenticazione (SPID di persona fisica o giuridica, CNS, CIE) da parte di uno o più utenti che rappresentano l'operatore. II. il RENTRI verifica il titolo di rappresentanza mediante interoperabilità a. con il Registro delle imprese ai fini dell'identificazione dell'impresa e del titolo di rappresentanza detenuto dall'utente; il rappresentante che accede deve essere indicato come persona con poteri all'interno della visura dell'impresa ma non deve essere necessariamente il legale rappresentante.</p>



	<p>b. con l'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (di seguito Indice PA) ai fini dell'identificazione dell'Ente che sulla base di una comunicazione a mezzo PEC trasmessa dalla piattaforma, potrà confermare il titolo di rappresentanza detenuto dall'utente.</p> <p>c. con Anagrafe Tributaria e INI PEC ai fini della validazione dell'identità dei soggetti, dotati di Partita IVA o codice fiscale che, sulla base di una comunicazione a mezzo PEC trasmessa dalla piattaforma, potranno confermare il titolo di rappresentanza detenuto dall'utente.</p> <p>III. Creazione del profilo operatore tramite importazione dei dati del Registro imprese, da Indice PA o da altre banche dati ufficiali ed integrazione di eventuali ulteriori informazioni anagrafiche.</p> <p>IV. Inserimento delle persone fisiche che, in qualità di soggetti incaricati, interni o esterni all'operatore, potranno utilizzare i servizi della piattaforma telematica per conto dell'operatore, anche al fine del completamento della pratica di iscrizione.</p> <p>V. Inserimento delle unità locali dove l'operatore svolge l'attività, e, se obbligato, tiene uno o più registri di carico e scarico.</p> <p>VI. Inserimento delle attività svolte presso l'unità locale (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio senza detenzione dei rifiuti o centro di raccolta).</p> <p>VII. Inserimento delle eventuali deleghe ai soggetti di cui all'art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.</p> <p>VIII. Inserimento dei dati delle autorizzazioni se soggetto obbligato.</p> <p>IX. Versamento, mediante l'interfaccia con la piattaforma per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione (PagoPA), per ogni unità locale, del diritto di segreteria e del contributo annuo.</p> <p>X. Trasmissione istanza di iscrizione al RENTRI per la quale non è necessaria la firma digitale.</p>
<p>In merito agli imprenditori agricoli: quali sono i termini di iscrizione e gli obblighi di trasmissione dei dati?</p>	<p>Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile sono tenuti a iscriversi al RENTRI come produttori iniziali di rifiuti solo se producono rifiuti pericolosi, secondo le seguenti tempistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per imprese con più di 50 dipendenti; - dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per imprese con più di 10 dipendenti e fino a 50; - dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti gli altri produttori iniziali di rifiuti incluso anche i soggetti non organizzati in imprese. <p><u>Registri cronologici di carico e scarico.</u></p> <p>Gli imprenditori agricoli tengono il registro cronologico di carico e scarico in formato digitale ai sensi dell'art. 190, comma 1 del D.lgs.152/2006,</p> <ul style="list-style-type: none"> -dal 13 febbraio 2025 per imprese con più di 50 dipendenti - dalla data di iscrizione negli altri casi <p>Gli stessi sono obbligati alla trasmissione dei dati relativi ai rifiuti pericolosi al RENTRI.</p> <p>La trasmissione deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.</p> <p>Gli imprenditori agricoli che adempiono agli obblighi di tenuta dei registri con le modalità alternative di cui all'art. 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006 non tengono il registro in modalità digitale e non devono trasmettere i dati al RENTRI.</p>



	<p><u>Formulari di trasporto rifiuti (FIR)</u> Gli imprenditori agricoli che emettono il FIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a partire dal 13 febbraio 2025, devono vidimare digitalmente il FIR cartaceo e compilarlo attraverso i sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto del RENTRI o manualmente. Se non sono ancora iscritti al RENTRI dovranno provvedere alla registrazione all'area riservata "Produttori non iscritti"; - a partire dal 13 febbraio 2026, devono emettere i FIR in formato digitale e trasmettere i dati relativi ai rifiuti pericolosi al RENTRI. La trasmissione dei dati deve essere effettuata almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto. <p>Gli imprenditori agricoli che utilizzano il documento di conferimento e non emettono il FIR (come ad esempio nel caso di conferimento dei rifiuti al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione) NON devono trasmettere i dati al RENTRI.</p> <p>Resta fermo l'obbligo di iscrizione al RENTRI per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, che producono RIFIUTI PERICOLOSI, anche se esonerati dalla tenuta dei registri di carico e scarico ai sensi dell'art. 190, comma 5, del Dlgs 152/2006.</p>
<p>Il RENTRI sostituisce la registrazione sul registro di carico e scarico cartaceo e la presentazione annuale del MUD</p>	<p>A decorrere dall'iscrizione che deve avvenire secondo le scadenze di legge, tutti gli operatori soggetti all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 190 del D.lgs. 152/2006 dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tenere il registro di carico e scarico in formato digitale - trasmettere i dati annotati nel registro di carico e scarico digitale al RENTRI <p>Si tratta quindi di due obblighi distinti.</p> <p>Per quanto riguarda il MUD a partire dalla prima annualità successiva alle scadenze di cui all'articolo 13, comma 1, e quindi a partire dal 2027, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il RENTRI rende disponibile annualmente un modello precompilato da integrare, ove necessario e nel rispetto del formato definito dal modello di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 70 del 1994, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di trasmissione previsto dall'articolo 2 della medesima legge. Sino a tale data rimane in vigore l'obbligo, per i soggetti individuati dalla legge, di trasmettere il MUD</p>
<p>Una discarica in gestione post-operativa, quindi che produce solo rifiuti non pericolosi (percolato ecc.), è tenuta a utilizzare le procedure del RENTRI</p>	<p>La procedura di iscrizione al RENTRI non interferisce sull'attuale gestione di unità locali di impianti di trattamento in cui si generano rifiuti, anche se tali unità non sono presidiate o sono in gestione post operativa, per le quali si applica l'art. 190 c. 10 del TUA . In tal senso, come previsto dal DM 59 del 2023, l'unità locale che gestisce i rifiuti, pur non essendo presidiata o dismessa, si iscriverà al RENTRI e il registro cronologico di carico e scarico sarà abbinato a questa , mantenendo invariate le modalità indicate dall'art. 190 c. 10 sopra indicato</p>



<p>un consulente ambientale può essere delegato</p>	<p>I soggetti che possono essere delegati sono esclusivamente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse - il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . <p>Quindi un consulente ambientale non può iscriversi al RENTRI come delegato L'operatore potrà sempre incaricare allo svolgimento delle attività sul RENTRI una persona fisica anche esterna alla propria organizzazione.</p>
<p>I delegati dovranno sempre iscriversi mediante autenticazione con identità digitale</p>	<p>Gli utenti che rappresentano i soggetti di cui all'art. 18, comma 2 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 accedono tramite il portale www.rentri.gov.it, alla piattaforma telematica RENTRI con strumenti digitali di autenticazione.</p>
<p>Se una società ha diverse sedi operative, l'iscrizione può avvenire solo da parte della sede Legale?</p>	<p>La società che opera attraverso diverse unità locali può organizzarsi in modo che tutte le unità locali vengano iscritte da un unico rappresentante.</p>
<p>Impresa con più di 10 dipendenti tra giardinaggio, pulizie e lavori edili. Produciamo e trasportiamo (conto proprio e conto terzi) rifiuti non pericolosi, deve iscriversi</p>	<p>I trasportatori di rifiuti iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani), 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025. Se l'unità locale produce rifiuti non pericolosi da lavorazioni artigianali e industriali dovrà iscriversi, entro la stessa data anche in quanto produttore. Se l'unità locale produce rifiuti non pericolosi da altre attività (p.es. di servizio o di costruzione e demolizione) non dovrà iscriversi in quanto produttore.</p>
<p>I trasportatori iscritti con art.2bis devono iscriversi?</p>	<p>Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali alla categoria 2 bis ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono, quando obbligati in funzione del tipo di rifiuti prodotti, come produttori e non come trasportatori.</p>
<p>Una struttura ricettiva con più di 50 dipendenti che produce saltuariamente rifiuti pericolosi, è obbligata a iscriversi al RENTRI</p>	<p>I produttori di rifiuti pericolosi sono obbligati ad iscriversi al RENTRI. Nel caso in cui un operatore avvii l'attività soggetta all'obbligo successivamente alle scadenze di cui all'articolo 13, comma 1, l'iscrizione deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico.</p>
<p>l'iscrizione all'ambiente di prova è indipendente dall'iscrizione volontaria</p>	<p>L'iscrizione in ambiente demo è assolutamente indipendente dall'iscrizione al RENTRI e può essere effettuata in qualsiasi momento</p>
<p>gli incaricati entrano con lo spid personale ?</p>	<p>Gli incaricati accedono con dispositivi di identità digitale. Gli strumenti di autenticazione per accedere all'area riservata del RENTRI sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SPID associato a persona fisica - SPID associato a persona fisica ad uso professionale - SPID persona giuridica - SPID persona giuridica ad uso professionale - carta nazionale dei servizi (CNS) - carta di identità elettronica (CIE)



<p>non esisteranno più documenti cartacei ?</p>	<p>Per quanto riguarda i FIR :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sino al 13 febbraio 2026 i FIR saranno esclusivamente in formato cartaceo e dovranno essere vidimati digitalmente tramite il RENTRI - dal 13 febbraio 2026 i FIR saranno digitali per i soggetti iscritti al RENTRI mentre rimarranno cartacei e vidimati digitalmente tramite il RENTRI per i non iscritti al RENTRI <p>Per quanto riguarda i registri di carico e scarico</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli operatori tenuti ad iscriversi tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025 e tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026 terranno il registro di carico e scarico in formato cartaceo , nel nuovo modello, sino all'iscrizione ;dopo l'iscrizione terranno il registro in formato digitale - gli operatori tenuti ad iscriversi dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025 terranno il registro in modalità digitale dal 13 febbraio 2025
<p>I distributori di benzina con meno di 10 dipendenti che smaltiscono le batterie, fanghi dell'autolavaggio, ecc. sono soggetti all'iscrizione del Rentri?</p>	<p>I distributori di benzina fino a 10 dipendenti sono soggetti all'obbligo di iscrizione al RENTRI se producono rifiuti pericolosi</p>
<p>L'utilizzo della CIE richiede la disponibilità di dispositivi fisici ?</p>	<p>L'utilizzo della CIE non richiede alcun dispositivo fisico</p>
<p>in caso di iscrizione all'albo con categoria 2bis e produzione di rifiuti per lavorazioni industriali in azienda con più di 10 dipendenti, l'iscrizione al RENTRI potrà essere fatta solo per la produzione? i FIR per la categoria 2bis potranno continuare ad essere cartacei</p>	<p>Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali alla categoria 2 bis ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono, quando obbligati in funzione del tipo di rifiuti prodotti, come produttori e non come trasportatori. I produttori iscritti al RENTRI , a decorrere dal 13 febbraio 2026, dovranno emettere il FIR in modalità digitale</p>
<p>i sub incaricati devono agire con SPID o simile</p>	<p>I sub incaricati accedono con dispositivi di identità digitale. Gli strumenti di autenticazione per accedere all'area riservata del RENTRI sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SPID associato a persona fisica - SPID associato a persona fisica ad uso professionale - SPID persona giuridica - SPID persona giuridica ad uso professionale - la carta nazionale dei servizi (CNS) - la carta di identità elettronica (CIE)
<p>una persona fisica, legale rappresentante di più imprese, può utilizzare il suo spid ad uso personale per iscrivere al RENTRI tutte le imprese obbligate e per le quali è legale rappresentante</p>	<p>Si. la persona fisica che è rappresentante di più operatori può iscrivere, con il suo dispositivo di identità digitale personale, tutti gli operatori di cui è rappresentante</p>



una impresa edile con 11 dipendenti che produce rifiuti non pericolosi derivanti da demolizione e ricostruzione e da scavo è tenuta ad iscriversi al Rentri ?	Un' impresa edile con 11 dipendenti che produce esclusivamente rifiuti non pericolosi derivanti da demolizione e ricostruzione e da scavo NON è tenuta ad iscriversi al Rentri Dovrà però registrarsi al RENTRI per vidimare ed emettere il FIR
chi ha oggi tre registri di carico e scarico, uno per il trattamento, uno per produzione rifiuti interni, uno per il trasporto cosa deve fare?	L'operatore che tiene più registri sulla medesima unità locale, potrà continuare ad operare con la stessa modalità, ovviamente tenendo i registri in formato digitale
i cantieri temporanei ubicati in Italia in diversi luoghi si intendono unità locali?	I cantieri temporanei sono considerati, nell'ambito del RENTRI, unità locali laddove per il cantiere sia tenuto un registro di carico e scarico
Un' impresa che effettua trasporti c/terzi di rifiuti iscritta all'albo cat 1-4-5; e anche impresa edile con più di 10 dipendenti cat 2bis, devo iscrivermi solo come trasportatore?	I trasportatori di rifiuti iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani), 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025. Se l'unità locale produce rifiuti non pericolosi da lavorazioni artigianali e industriali dovrà iscriversi, entro la stessa data anche in quanto produttore. Se l'unità locale produce rifiuti non pericolosi da altre attività (p.es. di servizio o di costruzione e demolizione) non dovrà iscriversi in quanto produttore.
l'impresa che ritira rifiuti da più unità locali della medesima azienda, deve iscriversi come unità locale ogni singola filiale?	l'impresa che ritira i rifiuti dovrà iscriversi indicando la sede dove svolge l'attività di trasporto; l'impresa presso la quale viene effettuato il ritiro dei rifiuti dovrà iscriversi le unità locali se tenute in funzione dell'attività che origina il rifiuto e delle caratteristiche del rifiuto stesso e delle dimensioni dell'impresa.
Coloro che saranno obbligati da giugno 2025, devono vidimare il nuovo registro in formato cartaceo dal 13 febbraio 2025.	Il nuovo modello di registro di carico e scarico entra in vigore per tutti gli operatori a decorrere dal 13 febbraio 2025. Sarà possibile scaricare il modello dal portale del RENTRI e vidimarlo presso la Camera di commercio dal 15 dicembre 2024.
il nuovo registro cartaceo operativo entro il 13/02/2025 deve essere vidimato presso la CCIAA ma va portato presso gli uffici o è fattibile digitalmente	il nuovo registro cartaceo che entra in vigore il 13/02/2025 deve essere vidimato presso gli uffici della CCIAA a decorrere dal 15 dicembre 2024
In caso di apertura di una nuova unità locale dopo l'iscrizione al Rentri si può aggiungere la nuova unità locale?	L'operatore potrà aggiungere in qualsiasi momento, dopo l'iscrizione, nuove unità locali
un'impresa di costruzioni che svolge anche il trasporto dei rifiuti derivanti dall'attività di scavo o costruzione fino ai centri di smaltimento, deve quindi iscriversi al RENTRI	I trasportatori di rifiuti iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani), 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.



	<p>Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali alla categoria 2 bis ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono, quando obbligati in funzione del tipo di rifiuti prodotti, come produttori e non come trasportatori.</p>
<p>Il fatto che le informazioni vengano prese dall'albo, esonera il produttore dal dover verificare, come in vigore adesso, la presenza dell'autorizzazione in corso di validità per trasportatori e destinatari?</p>	<p>Il RENTRI offre un servizio di consultazione in tempo reale delle informazioni relative alle autorizzazioni che trasportatori e/o impianti di destinazione hanno comunicato di possedere al momento dell'iscrizione al RENTRI. Il servizio di consultazione dell'informazione delle autorizzazioni di cui sopra è messo a disposizione dell'operatore per un utilizzo diretto, semplicemente fornendo l'identificativo anagrafico del soggetto da consultare. Il servizio restituisce una segnalazione non vincolante per l'operatore e non sostituisce la verifica che ogni operatore deve svolgere per verificare il possesso delle autorizzazioni da parte di trasportatori e destinatari</p>
<p>Può essere delegato uno studio di consulenza?</p>	<p>I soggetti che possono essere delegati sono esclusivamente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse - il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . <p>Quindi uno studio di consulenza non può essere delegato. L'operatore potrà sempre incaricare allo svolgimento delle attività sul RENTRI una persona fisica anche esterna alla propria organizzazione.</p>
<p>Il RENTRI sostituirà i registri cartacei?</p>	<p>A decorrere dall'iscrizione che deve avvenire secondo le scadenze di legge, tutti gli operatori soggetti all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 190 del D.lgs. 152/2006 dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tenere il registro di carico e scarico in formato digitale - trasmettere i dati annotati nel registro di carico e scarico digitale al RENTRI <p>Si tratta quindi di due obblighi distinti.</p>
<p>e autorizzazioni a recupero, smaltimento ecc. possono essere consultate anche dagli altri operatori? In sostanza, ci sarà una banca dati di tutti i vari dispositivi di iscrizione</p>	<p>No, non verrà costituita nel RENTRI una Banca Dati delle autorizzazioni</p>
<p>In caso di intermediazione, chi deve effettuare l'iscrizione al RENTRI? Il produttore o l'intermediario</p>	<p>L'obbligo di iscrizione al RENTRI del produttore prescinde dal fatto che il produttore si avvalga di un intermediario. L'intermediario dovrà comunque sempre iscriversi al RENTRI</p>
<p>un intermediario senza detenzione può essere delegato?</p>	<p>I soggetti che possono essere delegati sono esclusivamente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, - il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . <p>Quindi un intermediario non può essere delegato</p>



<p>se la società ha proprio 50 dipendenti in quale fascia rientra</p>	<p>Le fasce sono da 0 a 10 dipendenti , da 11 a 50 dipendenti e da 51 dipendenti in su</p>
<p>gli imprenditori agricoli che producono rifiuti PERICOLOSI devono iscriversi al RENTRI? anche se sono esonerati da compilazione registro e Mud..</p>	<p>Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile sono tenuti a iscriversi al RENTRI come produttori iniziali di rifiuti solo se producono rifiuti pericolosi, secondo le seguenti tempistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per imprese con più di 50 dipendenti; - dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per imprese con più di 10 dipendenti e fino a 50; - dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti gli altri produttori iniziali di rifiuti incluso anche i soggetti non organizzati in imprese. <p><u>Registri cronologici di carico e scarico .</u> Gli imprenditori agricoli tengono il registro cronologico di carico e scarico in formato digitale ai sensi dell'art. 190, comma 1 del D.lgs.152/2006, -dal 13 febbraio 2025 per imprese con più i 50 dipendenti - dalla data di iscrizione negli altri casi</p> <p>Gli stessi sono obbligati alla trasmissione dei dati relativi ai rifiuti pericolosi al RENTRI. La trasmissione deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.</p> <p>Gli imprenditori agricoli che adempiono agli obblighi di tenuta dei registri con le modalità alternative di cui all'art. 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006 non tengono il registro in modalità digitale e non devono trasmettere i dati al RENTRI.</p> <p><u>Formulari di trasporto rifiuti (FIR)</u> Gli imprenditori agricoli che emettono il FIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a partire dal 13 febbraio 2025, devono vidimare digitalmente il FIR cartaceo e compilarlo attraverso i sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto del RENTRI o manualmente. Se non sono ancora iscritti al RENTRI dovranno provvedere alla registrazione all'area riservata "Produttori non iscritti"; - a partire dal 13 febbraio 2026, devono emettere i FIR in formato digitale e trasmettere i dati relativi ai rifiuti pericolosi al RENTRI. La trasmissione dei dati deve essere effettuata almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto. <p>Gli imprenditori agricoli che utilizzano il documento di conferimento e non emettono il FIR (come ad esempio nel caso di conferimento dei rifiuti al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione) NON devono trasmettere i dati al RENTRI.</p> <p>Resta fermo l'obbligo di iscrizione al RENTRI per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, che producono RIFIUTI PERICOLOSI, anche se esonerati dalla tenuta dei registri di carico e scarico ai sensi dell'art. 190, comma 5, del Dlgs 152/2006.</p>



<p>L'intermediaria si può considerare "delegata"?</p>	<p>I soggetti che possono essere delegati sono esclusivamente - Associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, - il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . Quindi un intermediario non può essere delegato</p>
<p>Il FIR potrà essere compilato dal trasportatore/intermediario al posto del produttore?</p>	<p>Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.</p>
<p>il contributo annuale con scadenza 30.04 sostituirà il versamento del diritto annuale albo gestori ambientali?</p>	<p>No , il contributo annuale da versare per il RENTRI non sostituisce il versamento del diritto annuale albo gestori ambientali</p>
<p>il nuovo modello di FIR entrerà quindi in vigore anche per le imprese iscritte alla categoria 2 bis dell'Albo Gestori Ambientali ?</p>	<p>il nuovo modello di FIR entrerà in vigore, dal 13 febbraio 2025, per tutti i soggetti</p>
<p>Cosa si intende per la trasmissione dei dati dei FIR per i rifiuti pericolosi ?</p>	<p>A partire dal 13 febbraio 2026 tutti i soggetti iscritti al RENTRI dovranno trasmettere al RENTRI i dati contenuti nei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi. La trasmissione dei dati deve essere effettuata da parte del produttore, del trasportatore e del destinatario, nel rispetto delle tempistiche previste per l'annotazione del movimento sul registro cronologico di carico e scarico di seguito riportate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto; - per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino; - per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
<p>il trasportatore oltre a compilare il formulario su richiesta del produttore può anche emetterlo al posto del produttore</p>	<p>Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.</p>



<p>Con riferimento ai rifiuti speciali non pericolosi i soggetti obbligati sono quelli di cui all'art. 189, comma 3, quindi i soggetti tenuti a compilare il MUD. Perché alcuni degli esoneri, per esempio quello per i produttori che non occupano più di dieci dipendenti, si applicano anche all'obbligo di iscrizione al RENTRI mentre altri, per esempio l'esonero per il trasporto di propri rifiuti non pericolosi non si applicano?</p>	<p>Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali alla categoria 2 bis ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono, quando obbligati in funzione del tipo di rifiuti prodotti, come produttori e non come trasportatori.</p>
<p>Nel caso di FIR cartacei, la trasmissione della IV copia sarà a cura del destinatario o del trasportatore</p>	<p>Premesso che il FIR cartaceo verrà prodotto in 2 copie e non in 4, la prima copia rimane al produttore e la seconda al destinatario. Il trasportatore trasmetterà al produttore riproduzione della copia completa del FIR con la firma del destinatario.</p>
<p>per nuovo modello di fir si intende un modello diverso da quello VIVIFIR?</p>	<p>Il D.M. 59/2023 contiene in allegato il nuovo modello di FIR che è diverso da quello vigente, che viene prodotto anche attraverso la piattaforma VIVIFIR</p>
<p>Quali sono gli obblighi nel caso di trasportatore di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti ?</p>	<p>Il trasportatore iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali per le categorie 1, 4 e 5 deve iscriversi al RENTRI a prescindere dal numero di dipendenti</p>
<p>I soggetti che utilizzano i modelli previsti dall'art. 230, comma 5, del D.lgs. 152/2006 (pulizia manutentiva), continuano a utilizzare il servizio VIVIFIR ?</p>	<p>I soggetti che utilizzano i modelli previsti dall'art. 230, comma 5, del D.lgs. 152/2006 (pulizia manutentiva), devono iscriversi al RENTRI ma continuano a utilizzare l'applicazione raggiungibile dal sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e dal portale https://VIVIFIR.EcoCamere.it con le attuali modalità, fino all'adozione di ulteriori disposizioni.</p>
<p>Per quale motivo è previsto l'obbligo di iscrizione al RENTRI dei centri di raccolta ?</p>	<p>Ai sensi dell'art. 190 c.9 del D.lgs. 152/2006, le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183 sono escluse dagli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico limitatamente ai soli rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.</p>
<p>L'impresa che produce rifiuti e chiede al trasportatore di emettere il FIR deve iscriversi al RENTRI ?</p>	<p>Il fatto che l'impresa richieda al trasportatore di emettere il FIR non esonera l'impresa dall'obbligo di iscriversi al RENTRI laddove ricada tra i soggetti obbligati.</p>
<p>I FIR digitali vanno emessi anche per rifiuti non pericolosi?</p>	<p>I produttori iscritti al RENTRI dovranno emettere, a decorrere dal 13 febbraio 2026, il FIR in formato digitale anche per i rifiuti non pericolosi</p>



<p>il VIVIFIR cesserà di esistere e la vidimazione sarà esclusivamente effettuata mediante interoperabilità con il Rentri</p>	<p>Dal 13 febbraio 2025 il FIR deve essere vidimato digitalmente tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI pertanto il servizio VIVIFIR cesserà la vidimazione digitale dei FIR, così come previsto dal comma 5 dell'art. 193 del D.lgs. 152/2006. Gli operatori che utilizzano il servizio VIVIFIR – API in modalità applicativa integrata nei propri sistemi gestionali per vidimare digitalmente i FIR secondo i modelli di cui al D.M.145/1998, devono provvedere, con il necessario anticipo, all'aggiornamento dei propri sistemi, al fine di emettere il FIR, dal 13 febbraio 2025, esclusivamente attraverso i servizi API di RENTRI secondo il modello di cui all'allegato II nuovo del D.M. 4 aprile 2023 n. 59 (c.d. "nuovo modello").</p> <p>Analogamente, gli operatori che utilizzano il servizio web (vivifir.ecocamere.it) per vidimare digitalmente i FIR secondo i modelli di cui al D.M. 145/1998 in formato PDF da compilare manualmente, devono utilizzare l'analogo servizio fornito dal portale RENTRI (www.rentri.gov.it) che consentirà l'assolvimento degli obblighi relativi all'emissione del FIR vidimato in modalità digitale. L'utilizzo dei servizi messi a disposizione dal RENTRI per la vidimazione digitale dei FIR secondo il modello riportato all'Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59 non comporta alcun pagamento di diritti o contributi.</p> <p>I servizi sono disponibili sia per i soggetti iscritti che per i soggetti non iscritti al RENTRI.</p> <p>I soggetti che utilizzano i modelli previsti dall'art. 230, comma 5, del D.lgs. 152/2006 (pulizia manutentiva), continuano a utilizzare l'applicazione raggiungibile dal sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e dal portale https://Vivifir.EcoCamere.it con le attuali modalità, fino all'adozione di ulteriori disposizioni.</p>
<p>Dove si trovano i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI ?</p>	<p>L'utente deve accedere all'area operatori dell'Ambiente demo, disponibile sul portale www.rentri.gov.it. All'interno dell'area riservata la voce di menu è Servizi di supporto</p>
<p>Un soggetto obbligato ad iscriversi già nel primo scaglione, può iniziare a gestire tutta la documentazione già dal 1 gennaio, anche se l'obbligo del FIR digitale entrerà in vigore dal 13/02?</p>	<p>I nuovi modelli entrano in vigore e possono essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025. Dalla medesima data entra in vigore l'obbligo di vidimazione digitale. Il FIR digitale invece entra in vigore dal 13 febbraio 2026.</p>
<p>Impresa di costruzione produce occasionalmente rifiuti pericolosi e ha tra 10 e 50 dipendenti</p>	<p>L'impresa dovrà iscriversi tra il 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025</p>
<p>Come si può emettere il FIR digitale prima del 13/02/2026 in assenza di un software di gestione dei registri e dei formulari ? La norma prevede tale possibilità ma non è stata fornita alcuna indicazione in proposito.</p>	<p>L'emissione del FIR digitale anticipata rispetto alla scadenza del 13/02/2026 richiede che l'operatore disponga di un software gestionale oppure che utilizzi i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.</p>
<p>Un produttore di rifiuti pericolosi con + di 50 dip. può richiedere al trasportatore di compilare il Fir per suo conto anche se sono iscritto al RENTRI?</p>	<p>Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.</p>



dopo il 13/02/26 i FIR digitali sono obbligatori anche per rifiuti non pericolosi non registrati sul registro C/S ad esempio per i cantieri?	Per le imprese che producono rifiuti da costruzione e demolizione, l'obbligo di iscrizione al RENTRI e di tenuta del registro di carico e scarico vige solo per i rifiuti pericolosi; pertanto dovranno utilizzare il FIR digitale e comunicare al RENTRI i dati in esso contenuti solo per i rifiuti pericolosi.
Si potrà iniziare ad utilizzare il nuovo FIR da gennaio 2025?	il nuovo formulario entra in vigore il 13/02/2025 e dovrà essere utilizzato a decorrere da tale data.
se i miei gestori sono tutti iscritti al Rentri dovrò comunque tenere il registro di carico e scarico cartaceo?	Se il produttore è soggetto obbligato in base all'art. 190 del d.lgs. 152/2006 a tenere il registro di carico e scarico, tale obbligo permane anche se i gestori di cui si avvale sono iscritti al Rentri. L'obbligo di tenuta del registro in modalità digitale decorre a partire dal 13 febbraio 2025 per i soggetti tenuti ad iscriversi entro tale data. Gli operatori tenuti ad iscriversi, in relazione al numero di dipendenti, tra il 15 giugno e il 14 agosto 2025 o tra il 15 dicembre e il 13 febbraio 2026, devono utilizzare il registro digitale a partire dalla data di iscrizione.
è possibile utilizzare i servizi di supporto per l'emissione del FIR e per la compilazione del registro, già a partire dal 15/12/24?	I nuovi modelli entrano in vigore e possono essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025. Da tale data è possibile utilizzare i servizi di supporto
Un utente, munito di SPID, che non è rappresentante dell'operatore può utilizzare l'ambiente DEMO ?	L'utente che non rappresenta l'operatore deve essere incaricato dal rappresentante per accedere all'Ambiente DEMO
il FIR digitale si potrà usare PRIMA del 13 febbraio 2026?	Prima della scadenza del 13 febbraio 2026 il formulario di identificazione del rifiuto può essere volontariamente emesso in formato digitale. Trattandosi di un utilizzo volontario è necessario che tutta la filiera (produttore del rifiuto, trasportatore/i, destinatario) condivida la volontà di utilizzare il FIR digitale
sarà possibile gestire digitalmente anche i FIR dei rifiuti non pericolosi ?	I soggetti iscritti al RENTRI dovranno utilizzare il FIR digitale a decorrere dal 13 febbraio 2026; per tutti gli altri soggetti (ad esempio produttori di rifiuti non pericolosi che non sono soggetti ad obbligo di iscrizione) l'utilizzo del FIR digitale sarà volontario,
il trasportatore come ottiene il FIR firmato da tutti i partecipanti (produttore destinatario)	Nel caso di FIR emesso in formato cartaceo, il trasportatore riceve dal destinatario, al momento della consegna, riproduzione della seconda copia del FIR firmata dal destinatario stesso. Nel caso di FIR digitale il destinatario trasmette a tutti i soggetti intervenuti nel trasporto la copia del FIR completo in tutte le sue parti e firmato digitalmente anche dal destinatario. La trasmissione avviene mediante i servizi messi a disposizione dal RENTRI.
con il FIR digitale all'autista non verrà consegnato nulla?	Nel caso di FIR digitale , al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto, il rifiuto è accompagnato da una stampa del formulario digitale di identificazione del rifiuto, secondo il formato di cui all'allegato II al regolamento In alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili .



<p>Tutti i produttori (persone fisiche, giuridiche e privati cittadini) dovranno quindi dotarsi di firma digitale?</p>	<p>I rappresentanti degli operatori, ovvero imprese enti e organizzazioni non rientranti nella definizione di enti ed imprese, ed i loro incaricati (ovvero coloro che per conto dell'operatore utilizzeranno il RENTRI) dovranno dotarsi di dispositivi di identità digitale: SPID, CNS (la cd. Firma digitale) o CIE. Il privato cittadino non è tenuto ad obblighi nell'ambito del RENTRI.</p>
<p>I Centri di raccolta, hanno l'obbligo del registro di carico e scarico solo per i rifiuti pericolosi, anche con il RENTRI l'obbligo sarà solo per i rifiuti pericolosi</p>	<p>Ai sensi dell'art. 190 c.9 del D.lgs. 152/2006, le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183 sono escluse dagli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.</p>
<p>Si conferma che gli intermediari NON firmeranno MAI il FIR ?</p>	<p>Non è prevista la firma del FIR da parte degli intermediari</p>
<p>Dopo l'entrata in vigore del RENTRI, sarà ancora necessario inviare anche la dichiarazione MUD?</p>	<p>Per quanto riguarda il MUD a partire dalla prima annualità successiva alle scadenze di cui all'articolo 13, comma 1, e quindi a partire dal 2027, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il RENTRI rende disponibile annualmente un modello precompilato da integrare, ove necessario e nel rispetto del formato definito dal modello di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 70 del 1994, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di trasmissione previsto dall'articolo 2 della medesima legge. Sino a tale data rimane in vigore l'obbligo, per i soggetti individuati dalla legge, di trasmettere il MUD</p>
<p>il FIR digitale come si esibisce al controllo della polizia stradale</p>	<p>Nel caso di FIR digitale, al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto, il rifiuto è accompagnato da una stampa del formulario digitale di identificazione del rifiuto, secondo il formato di cui all'allegato II al regolamento. In alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili.</p>
<p>Esiste una sezione apposita del RENTRI dove il produttore può consultare un elenco con le varie autorizzazioni dei destinatari</p>	<p>No, non verrà costituita nel RENTRI una Banca Dati delle autorizzazioni</p>
<p>Il MUD verrà inviato in modo automatico o dovrà esser compilato come sempre?</p>	<p>Per quanto riguarda il MUD a partire dalla prima annualità successiva alle scadenze di cui all'articolo 13, comma 1, e quindi a partire dal 2027, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il RENTRI rende disponibile annualmente un modello precompilato da integrare, ove necessario e nel rispetto del formato definito dal modello di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 70 del 1994, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di trasmissione previsto dall'articolo 2 della medesima legge. Sino a tale data rimane in vigore l'obbligo, per i soggetti individuati dalla legge, di trasmettere il MUD</p>
<p>Obblighi per rivenditori di beni di consumo iscritti all'Albo Gestori per la categoria 3bis</p>	<p>I soggetti iscritti alla categoria 3bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ovvero distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature, iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 3 bis, quando svolgono le attività di gestione dei RAEE in base alle modalità semplificate previste dal D.M. 8 marzo 2010, n. 65 NON sono soggetti agli obblighi del RENTRI. Quando invece operano al di fuori delle modalità semplificate, di cui al predetto decreto, sono soggetti all'applicazione delle regole generali per l'iscrizione al RENTRI</p>



<p>Come azienda siamo obbligati dal 13/02/2025. è possibile iscriversi ed iniziare anche dal 01/01/2025?</p>	<p>L'azienda può iscriversi dal 1/1/2025 ma i nuovi modelli entrano in vigore dal 13 febbraio 2025</p>
<p>le autorizzazioni dell' impianto dovranno essere inserite manualmente oppure verranno anch' esse recuperate dalle banche dati ufficiali?</p>	<p>le autorizzazioni dell' impianto verranno anch' esse recuperate dalle banche dati ufficiali. L'impianto potrà comunque integrarle laddove i dati non siano completi o aggiornati.</p>
<p>Un trasportatore che venga delegato dal produttore ad emettere un formulario dopo il 13 febbraio 2026, nel caso in cui il produttore non sia obbligato all'iscrizione al RENTRI, può emettere un formulario in modalità cartacea oppure sarà obbligato ad emetterlo in formato digitale?</p>	<p>Il produttore non iscritto al RENTRI non ha l'obbligo di utilizzare il FIR digitale; pertanto se il produttore chiede al trasportatore di emettere il FIR dopo il 13 febbraio 2026, il trasportatore lo emetterà in formato cartaceo; le parti potranno accordarsi però per una gestione digitale del FIR</p>
<p>Il registro può continuare ad essere cartaceo prevedendo il caricamento dei dati sul RENTRI ?</p>	<p>No, dalla data di iscrizione al RENTRI gli operatori terranno il registro in modalità digitale, con trasmissione dei dati al Renti</p>
<p>Per quanto concerne la tenuta del registro di carico e scarico, vi sarà un doppio binario, oppure è possibile passare integralmente al registro di carico e scarico digitale, senza realtà cartacea?</p>	<p>Impianti di trattamento rifiuti, trasportatori e intermediari di rifiuti, consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti ed imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, fumi e acque con più di 50 dipendenti si iscrivono al RENTRI entro il 13 febbraio 2025; da tale data tengono il registro in formato digitale con i nuovi modelli. Dal 13 febbraio 2025 e sino all'iscrizione al RENTRI i produttori di rifiuti fino a 50 dipendenti per i quali non è ancora scattato l'obbligo di iscrizione al RENTRI tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo utilizzando il nuovo modello scaricabile dal portale del RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024, da vidimare presso le Camere di Commercio. A partire dalla data di iscrizione questi soggetti tengono il registro in formato digitale. Il produttore potrà aderire volontariamente al RENTRI anche prima della scadenza di legge e tenere così, dalla data di iscrizione, il registro di carico e scarico in formato digitale.</p>
<p>Gli iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali verranno automaticamente iscritti al RENTRI</p>	<p>No, non vi è un'iscrizione automatica al RENTRI per i soggetti già iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali.</p>
<p>Una ditta di termoidraulica con meno di 10 dipendenti che produce rifiuti da attività di installazione è tenuta all'iscrizione al RENTRI?</p>	<p>La ditta di termoidraulica con meno di 10 dipendenti è tenuta all'iscrizione al RENTRI se produce rifiuti pericolosi</p>
<p>Se il registro è digitale, come posso garantire il "luogo di tenuta del registro" presso l'unità locale?</p>	<p>Il registro dovrà essere riferito all'unità locale, e presso l'unità locale dovrà essere garantito, in caso di ispezione, l'accesso al sistema gestionale oppure ai servizi di supporto per la tenuta del registro.</p>



<p>Azienda con 30 dipendenti che produce rifiuti e che trasporta rifiuti</p>	<p>Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali alla categoria 2 bis ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono, quando obbligati in funzione del tipo di rifiuti prodotti, come produttori e non come trasportatori: nel caso specifico l'azienda dovrà quindi iscriversi tra il 15 giugno e il 14 agosto 2025. Se invece l'impresa è iscritta alle categorie 1,4 e 5 dovrà iscriversi con la scadenza prevista per i trasportatori, ovvero entro il 13 febbraio 2025</p>
<p>è possibile iniziare a tenere il registro digitale prima della data di decorrenza obbligatoria?</p>	<p>L'impresa che intenda tenere il registro di carico e scarico in formato digitale prima della data di scadenza dovrà iscriversi volontariamente al RENTRI</p>
<p>Le norme sul RENTRI non forniscono alcuna indicazione sui termini di effettuazione delle annotazioni sul registro da parte delle associazioni imprenditoriali</p>	<p>Rimane valido quanto previsto dall'art. 190 c.7 del D.lgs. 152/2006 in merito alla delega alle organizzazioni di categoria per la tenuta del registro di carico e scarico. Si ricorda che tale comma stabilisce che "<i>I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, in luogo della tenuta in proprio dei registri di carico e scarico dei rifiuti, possono adempiere tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile, mantenendo presso la sede operativa dell'impresa copia delle annotazioni o, comunque, rendendola tempestivamente disponibile su richiesta degli organi di controllo</i>". Si ricorda inoltre che l'art. 18 prevede che i produttori iniziali di rifiuti possono adempiere ai soli obblighi di cui al Titolo III del regolamento delegando, al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa, le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>
<p>Un trasportatore che è anche produttore di rifiuti non pericolosi (con 14 dipendenti) deve iscriversi al Renti in due differenti momenti, ovvero rispettivamente entro il 13 febbraio 2025 e a partire da giugno 2025 oppure può fare un'unica iscrizione entro il 13 febbraio 2025?</p>	<p>I trasportatori di rifiuti iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani), 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) sono tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025</p>
<p>Un'impresa può iscriversi prima della scadenza di legge ed utilizzare direttamente il registro digitale?</p>	<p>I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l'obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI: in questo caso si applicano le regole valide per i soggetti iscritti, compresa quella di tenere i registri di carico e scarico in formato digitale</p>
<p>Data di riferimento per il calcolo dei dipendenti</p>	<p>Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell'impresa o nell'Ente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.</p>
<p>Se un operatore si iscrive prima della scadenza prevista, si applicano le regole valide per i soggetti già iscritti ?</p>	<p>I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l'obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI: in questo caso si applicano le regole valide per i soggetti iscritti, compresa quella di tenere i registri di carico e scarico in formato digitale</p>
<p>siamo un'azienda con meno di 10 dipendenti come facciamo a capire se siamo esonerati dall'obbligo del registro di carico e scarico?</p>	<p>In base a quanto prevede l'art. 190 del D.lgs. 152/2006 enti ed imprese che hanno fino a 10 dipendenti tengono il registro di carico e scarico solo se producono rifiuti pericolosi.</p>



chi utilizza già il gestionale e di conseguenza stampa il registro elettronico su cartaceo, durante l'anno transitorio può continuare con questa modalità?	Nel periodo precedente all'obbligo di tenuta del registro in formato digitale, ogni operatore dovrà tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello : il registro potrà essere compilato anche utilizzando sistemi gestionali già in uso.
È possibile stampare sui fogli vidimati già in possesso il format del nuovo registro	No, non è possibile stampare il format del nuovo registro su fogli bianchi già vidimati.
I soggetti che si iscrivono tra il 15 giugno e il 14 agosto 2025 oppure dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 da quando devono utilizzare il nuovo modello di registro in formato cartaceo ?	I soggetti che si iscrivono tra il 15 giugno e il 14 agosto 2025 oppure dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 devono utilizzare il nuovo modello di registro in formato cartaceo dal 13 febbraio 2025
quali dati dei formulari relativi ai rifiuti pericolosi dovranno essere trasmessi dal 13 febbraio 2026?	dal 13 febbraio 2026 dovranno essere trasmessi tutti i dati contenuti nei formulari relativi ai rifiuti pericolosi
l'impresa che utilizza i servizi di supporto è obbligata ad inviare i dati al RENTRI?	l'impresa che utilizza i servizi di supporto è obbligata a trasmettere i dati al RENTRI
I dati trasmessi al RENTRI, possono essere modificati successivamente?	I dati annotati sui registri di carico e scarico e poi trasmessi al RENTRI, possono essere modificati successivamente alla trasmissione con una registrazione di rettifica che va anch'essa trasmessa al RENTRI.
Gli incaricati potranno trasmettere i dati degli operatori per cui operano?	Gli incaricati potranno trasmettere i dati degli operatori per cui operano.
I soggetti che immettono sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche apparecchiature AEE, che, in base al D.lgs. 49/2014 sono considerati produttori e iscritti ai sistemi collettivi di finanziamento devono iscriversi al RENTRI	I produttori iscritti al Registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche si iscrivono al RENTRI se tenuti in base ai rifiuti da essi prodotti e alla tipologia di impresa. L'iscrizione al registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche non è rilevante in tal senso.
I rivenditori di beni di consumo che avviano agli impianti di recupero apparecchiature utilizzate nei loro uffici devono iscriversi ?	I rivenditori di beni di consumo come tutte le attività commerciali e di servizio, sono soggetti agli obblighi di iscrizione al RENTRI e tenuta dei registri di carico e scarico per i soli rifiuti pericolosi da essi prodotti
Quali dati si trasmettono al Rentri ?	Si trasmettono al RENTRI i dati relativi a tutte le operazioni di carico e scarico
Il Rentri andrà a sostituire l'invio telematico del MUD ?	Per quanto riguarda il MUD a partire dalla prima annualità successiva alle scadenze di cui all'articolo 13, comma 1, e quindi a partire dal 2027, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il RENTRI rende disponibile annualmente un modello precompilato da integrare, ove necessario e nel rispetto del formato definito dal modello di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 70 del 1994, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di trasmissione previsto dall'articolo 2 della medesima legge. Sino a tale data rimane in vigore l'obbligo, per i soggetti individuati dalla legge, di trasmettere il MUD



I Comuni devono iscriversi, come produttori di rifiuti pericolosi?	I Comuni devono iscriversi al RENTRI se producono, nelle proprie unità, rifiuti pericolosi.
I trasportatori non emetteranno più i FIR?	I trasportatori potranno emettere i FIR su richiesta dei produttori
I soggetti che immettono sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche apparecchiature AEE, che, in base al D.lgs. 49/2014 sono considerati produttori e iscritti ai sistemi collettivi di finanziamento devono iscriversi al RENTRI	I produttori iscritti al Registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche si iscrivono al RENTRI se tenuti in base ai rifiuti da essi prodotti e alla tipologia di impresa. L'iscrizione al registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche non è rilevante in tal senso.
I rivenditori di beni di consumo che avviano agli impianti di recupero apparecchiature utilizzate nei loro uffici devono iscriversi ?	I rivenditori di beni di consumo come tutte le attività commerciali, sono soggetti agli obblighi di iscrizione al RENTRI e tenuta dei registri di carico e scarico per i soli rifiuti pericolosi da essi prodotti
un movimento fatto il 10/02/25 può essere registrato sul nuovo modello anche se è stato utilizzato il vecchio modello di FIR	Nel rispetto delle tempistiche previste per l'annotazione dei movimenti sul registro, un'operazione di carico o scarico fatta il 10/02/25 può essere registrata sul nuovo modello di registro anche se è stato utilizzato il vecchio modello di FIR
i costi di iscrizioni al RENTRI sono alternativi ai costi d'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali o si sommano?	i costi di iscrizioni al RENTRI si sommano ai costi d'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali
il FIR può essere emesso solo dal produttore o anche dal trasportatore ?	Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.
Per trasportatori si intendono anche quelli in contro proprio ?	Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali alla categoria 2 bis ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono, quando obbligati in funzione del tipo di rifiuti prodotti, come produttori e non come trasportatori:
Il delegato ad operare sul RENTRI deve essere un dipendente in forza che abbia accesso tramite SPID	L'incaricato (ovvero la persona che agisce sul RENTRI per conto del rappresentante) è persona fisica, interna o esterna all'organizzazione, che accede con il proprio dispositivo di identità digitale (p.es. SPID)
Se il produttore si avvale della compilazione dei FIR da parte del trasportatore, sarà cura di quest'ultimo la trasmissione dei dati al Renti ?	La trasmissione dei dati dei FIR al RENTRI deve essere effettuata da tutti i soggetti coinvolti nel trasporto: dal produttore, dal trasportatore e dal destinatario. Quindi anche il produttore dovrà trasmettere i dati anche se il FIR è stato compilato dal trasportatore.
Data di riferimento per il calcolo dei dipendenti	Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell'impresa o nell'Ente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.



<p>Registro di carico e scarico digitale</p>	<p>Il registro di carico e scarico è tenuto in modalità digitale , con vidimazione digitale mediante l'assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI;</p> <p>La compilazione in formato digitale è effettuata nel rispetto delle seguenti disposizioni:</p> <p>1) le registrazioni sono rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione dall'operatore, che ne deve assicurare il corretto funzionamento e costituiscono informazione primaria e originale da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie .</p> <p>Le registrazioni sono effettuate dagli operatori in modo da garantire la possibilità di riproduzione dei documenti posti in conservazione e l'estrazione delle informazioni dagli archivi informatici, relativamente alla serie di dati trasmessi al RENTRI, qualora ciò sia richiesto in sede di ispezioni o verifiche da parte degli organi di controllo;</p> <p>2) i numeri di ciascuna registrazione che compongono il registro sono progressivi e non modificabili e garantiscono l'identificabilità dell'utente;</p> <p>3) qualunque rettifica alle registrazioni è memorizzata con l'identificativo dell'utente che l'ha effettuata e l'identificativo temporale con data ed ora;</p> <p>4) i sistemi gestionali adottati dall'operatore garantiscono nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale</p> <p>Il registro di carico e scarico può essere tenuto in modalità digitale con i sistemi gestionali adottati dagli utenti o utilizzando il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI che può essere sperimentato accedendo all'ambiente RENTRI DEMO. Per informazioni è possibile consultare le Modalità operative pubblicate nel Decreto Direttoriale 143 del 6 novembre 2023 e disponibili nell'area Decreti direttoriali del portale del RENTRI</p> <p>la Modalità operativa “Vidimazione digitale del Registro cronologico di carico e scarico” illustra le procedure da seguire per vidimare digitalmente i registri cronologici di carico e scarico tenuti in modalità digitale da parte degli operatori che utilizzano un proprio sistema gestionale.</p> <p>La Modalità operativa “Trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico mediante interoperabilità” è richiamata all’art. 15, comma 1 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 ed illustra le procedure da seguire per la trasmissione dei dati dei registri cronologici di carico e scarico al RENTRI, da parte degli operatori che utilizzano i propri sistemi gestionali e dei soggetti delegati di cui all’art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.</p> <p>La Modalità operativa 17 è relativa alle “Specifiche tecniche”, richiamate dall’art. 8 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, che illustrano le regole tecniche per la tenuta in formato digitale dei registri cronologici di carico e scarico e dei FIR e rappresentano il riferimento per chiunque, anche non iscritto al RENTRI, intenda digitalizzare l’emissione dei FIR</p> <p>La Modalità operativa “Servizio di supporto per l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico” illustra la modalità di fruizione del servizio che consente agli operatori, che non dispongono di sistemi gestionali interoperabili con la piattaforma telematica RENTRI e che non si avvalgono di soggetti delegati di cui all’art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, di svolgere le operazioni necessarie ai fini della trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico al RENTRI, assolvendo contestualmente agli obblighi di vidimazione e compilazione dello stesso registro.</p>
--	--



<p>Impresa con meno di 10 dipendenti che produce sia rifiuti pericolosi, che vengono trasportati e trattati da società esterne, e anche rifiuti non pericolosi per i quali provvede con i propri mezzi al trasporto . Quale scadenza deve rispettare per l'iscrizione?</p>	<p>L'impresa dovrà iscriversi al RENTRI, in quanto produttore, tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026, in quanto ha meno di 10 dipendenti e produce anche rifiuti pericolosi.</p>
<p>Rimane valida la possibilità per alcuni produttori di tenere il registro con modalità alternative (per esempio conservando i FIR) ?</p>	<p>L'articolo 190 del D.lgs. 152/2006 prevede la possibilità di adempiere all'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico con modalità alternative In particolare: - il comma 4 del citato articolo, riguarda i soggetti e le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234 e 236; - il comma 6 del citato articolo, riguarda: gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi e i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati e i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa; - il comma 8 riguarda le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi. Questi soggetti: - sono obbligati ad iscriversi al RENTRI secondo le tempistiche stabilite dal D.M. 4 aprile 2023 n.59; - non sono obbligati, se si avvalgono di una delle summenzionate modalità alternative, a tenere il registro di carico e scarico in modalità digitale né a trasmettere al RENTRI i relativi dati tenuti con le riferite modalità.</p>
<p>Nel caso di conferimento di rifiuti urbani al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, quali obblighi vi sono con riferimento al RENTRI ?</p>	<p>Il produttore che conferisce tutti i rifiuti prodotti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani non deve iscriversi al RENTRI e non deve tenere il registro di carico e scarico</p>
<p>Soltanto i produttori di rifiuti non obbligati ad iscriversi al RENTRI possono delegare l'emissione del FIR digitale al trasportatore?</p>	<p>Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore. Questa possibilità è valida sia per i produttori iscritti al RENTRI che per quelli non iscritti</p>
<p>Impresa che svolge attività di autospurgo iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali in categoria 4, quando deve iscriversi?</p>	<p>L'impresa deve iscriversi tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025</p>
<p>Unità locale con meno di 10 dipendenti che produce anche rifiuti pericolosi e si avvale del trasportatore per l'emissione del FIR, quando si iscrive ?</p>	<p>L'impresa deve iscriversi tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026</p>



Numero dei dipendenti	Il numero è riferito a tutte le persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell'ente o dell'impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione. Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell'impresa o nell'Ente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
Le associazioni di categoria delegate dagli operatori possono compilare il registro di carico e scarico oltre a trasmettere i dati ed a ultimare l'iscrizione? Non possono occuparsi dell'iscrizione dell'operatore fin dalla prima fase?	Le associazioni di categoria possono tenere il registro di carico e scarico per conto dei produttori nei soli casi previsti dall'art. 190 c. 7 del D.lgs. 152/2006; la delega prevista dal D.M. 59/2023 è riferita alla solta fase di trasmissione dei dati e di iscrizione. I delegati possono procedere all'iscrizione dei produttori precompilando l'iscrizione : si rimanda a quanto previsto dalla Modalità Operativa "Iscrizione alla sezione speciale e gestione delle deleghe" pubblicata nel Decreto Direttoriale 143 del 6 novembre 2023 e disponibile nell'area Decreti direttoriali del portale del RENTRI
Una volta registrati al RENTRI lo si rimane per sempre quindi occorre rinnovare il pagamento dei diritti annuali?	L'impresa rimane iscritta al RENTRI, con tutte le sue Unità Locali, sino a cancellazione. Il contributo annuale va versato ogni anno.
Quali sono i rifiuti pericolosi ?	Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 include i rifiuti pericolosi (contrassegnati da un asterisco *) e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. La Legge n. 108 del 29 luglio 2021, pubblicata in G.U. n. 181 del 30 luglio 2021 di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, ha definito il "nuovo" allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 (allegato III, art. 35 della legge n. 108 del 29 luglio 2021).
se l'impresa non è tenuta alla compilazione del registro di carico e scarico non deve compilare il MUD?	l'impresa non tenuta alla compilazione del registro di carico e scarico non deve presentare il MUD
Ci si può cancellare dal RENTRI?	È possibile cancellare una singola unità locale con una pratica di cancellazione
Dove sono riportate le tempistiche per le trasmissioni di dati?	La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione sul registro. I soggetti delegati, ai sensi dell'art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, trasmettono i dati per conto dei produttori che li hanno delegati entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. Nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni, la trasmissione non è dovuta. L'annotazione delle movimentazioni sul registro e la trasmissione al RENTRI non avvengono nello stesso momento, in quanto trattasi di operazioni distinte. Per le annotazioni da riportare nel registro rimangono ferme le scadenze previste dall'art. 190 del D.lgs. 152/2006.
Per vidimare e stampare il nuovo modello FIR in vigore dal 13/02/2025 è necessario iscriversi al RENTRI ?	I soggetti non iscritti al RENTRI dovranno comunque registrarsi al RENTRI accedendo all'area "produttori non iscritti" per poter accedere ai servizi di supporto per la vidimazione, compilazione ed emissione del FIR cartaceo. Rientrano in questa situazione <ul style="list-style-type: none"> - i produttori di rifiuti fino a 50 dipendenti per i quali non è ancora scattato l'obbligo di iscrizione al RENTRI - i produttori non tenuti all'iscrizione



Si conferma che non è necessario un software gestionale ma è sufficiente quello che si trova sul portale del Rentri	Gli operatori che non dispongono di un sistema gestionale per la tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale, possono utilizzare il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI
gli incaricati alla compilazione del registro in formato digitale dovranno avere il proprio spid?	Gli incaricati che, per conto dell'operatore, intendono utilizzare il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI per la tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale, dovranno accedere al servizio di supporto utilizzando un dispositivo di identità digitale intestato alla persona (SPID, CNS o CIE) oppure uno SPID intestato alla persona giuridica.
In caso di errori di compilazione prima dell'invio, è possibile apportare modifiche?	È possibile rettificare le annotazioni già eseguite prima di trasmettere i dati al RENTRI. L'utente deve effettuare una registrazione di rettifica che va anch'essa trasmessa al RENTRI
Le imprese produttrici di rifiuti possono accedere all'ambiente DEMO?	Sì, tutti gli operatori interessati possono accedere all'ambiente DEMO
nell'ambiente DEMO si può provare, quindi nulla verrà registrato in caso di eventuali errori/sbagli?	L'ambiente DEMO è finalizzato a provare le applicazioni: i dati possono inseriti vengono archiviati e periodicamente eliminati; ovviamente nessuna verifica verrà effettuata su di essi
Un' impresa artigiana che produce rifiuti assimilabili agli urbani e RAEE entrambi non pericolosi. L'impresa ha aperto e vidimato un registro di carico e scarico e i FIR che però non sono mai stati usati. Il fatto di averli fisicamente pone degli obblighi id iscrizione /registrazione al RENTRI?	Premesso che l'impresa artigiana con più di 10 dipendenti deve iscriversi al RENTRI e tenere il registro anche se produce unicamente rifiuti non pericolosi. Inoltre l'impresa deve emettere il FIR per ogni trasporto di rifiuti ad un destinatario autorizzato (fatto salvo che l'impresa può chiedere al trasportatore di emettere il FIR per suo conto). Il fatto di avere provveduto in precedenza a vidimare FIR e registro non pone un obbligo specifico in capo all'impresa
Per accedere all'area Demo è necessario iscriversi tramite il rappresentante dell'Operatore?	Sì conferma che per accedere all'area Demo il rappresentante dell'operatore deve effettuare una pratica di iscrizione.

Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso, allo stato non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione